



Alessandria della Rocca



Bivona



Cianciana



San Biagio Platani



Santo Stefano Quisquina

Distretto socio-sanitario

Comune Capofila: Bivona

REGOLAMENTO

per l'attuazione dei **Progetti di Utilità Collettiva**
rivolti ai beneficiari del **Reddito di Cittadinanza**

approvato dal Comitato dei Sindaci
con deliberazione n. 7 del 15 ottobre 2020

Regolamento per l'attuazione di Progetti di Utilità Collettiva

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i Progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, cui i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti ad offrire la propria disponibilità, nel rispetto del decreto-legge n. 4 del 2019, del successivo decreto n. 149 del 22/10/2019 nonché del D. M. del 26/03/2001 che regolamenta i lavori di pubblica utilità.

I Progetti di Utilità Collettiva (di seguito «PUC») sono progetti che prevedono la prestazione di attività non retribuite a favore della collettività da parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e che comportano un impegno non inferiore alle otto ore settimanali fino ad un massimo di 16 ore che saranno specificate nei Piano di attività personalizzate e sottoscritti per accettazione dai beneficiari.

Ciascun progetto dovrà essere sviluppato in base alla seguente struttura:

1. Luogo e data di inizio
2. Descrizione delle attività
3. Finalità
4. Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione) abilità e competenze delle persone coinvolte
5. Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti
6. Materiali e strumenti di uso personale
7. Materiali e strumenti di uso collettivo
8. Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative e coordinamento /tutoraggio
9. Responsabile e supervisore del progetto
10. Responsabile della sicurezza.

Tali attività dovranno essere svolte presso il comune di residenza considerato che l'Ente titolare dei PUC è l'amministrazione comunale, la quale potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti pubblici o anche di Enti del Terzo settore così come definiti dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. 117/2017 (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi), fatta salva una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti partner.

Il principio cardine delle attività previste nell'ambito dei PUC è che esse non danno in alcun modo luogo a rapporti di lavoro di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a prestare ai sensi dell'art. 4, co. 15, del D.L. 4/2019.

Regolamento per l'attuazione di Progetti di Utilità Collettiva

Art. 2 - Destinatari

I destinatari dei PUC sono i beneficiari del RdC che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 15, del D.L. 4/2019, sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento di attività utili alla collettività nell'ambito del Patto di Lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, pena la decadenza del beneficio.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i Servizi Sociali dei Comuni.

Nello specifico, non sono tenute agli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 4/2019:

- le persone occupate, con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (€ 8.145,00 per lavoro dipendente ed € 4.800,00 per lavoro autonomo);
- le persone frequentanti un regolare corso di studi;
- i beneficiari della Pensione di cittadinanza;
- i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
- i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti, e/o la loro volontaria adesione a percorsi personalizzati di inserimento sociale o lavorativo;

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono comunque esclusi dall'obbligo di partecipazione ai progetti di pubblica utilità i seguenti soggetti:

- i componenti con carichi di cura, con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
- i frequentanti corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale;
- i lavoratori che, pur occupati, non perdono lo stato di «disoccupazione», cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (€ 8.145,00 per lavoro dipendente ed € 4.800,00 per lavoro autonomo) tenuto conto del tempo effettivamente impiegato nell'attività lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva (oltre le 20 ore settimanali).
- altre fattispecie definite mediante specifico accordo in sede di Conferenza Unificata.

In particolare, in base all'accordo del 1° agosto 2019, si considerano esonerati anche:

- persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo.

Regolamento per l'attuazione di Progetti di Utilità Collettiva

- persone impegnate in percorsi di tirocinio recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017 e alle regolamentazioni attuative regionali; tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento.
- persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015 e alle regolamentazioni attuative regionali.

Si considerano altresì esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza ai sensi dell’art. 3, co. 13 del D.L. n. 4/2019 (in stato detentivo, ovvero ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi).

Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei progetti potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di Reddito di Cittadinanza. Gli eventuali oneri connessi ai non beneficiari non potranno comunque essere posti a carico del Fondo Povertà.

Art. 3 - Ambiti dei PUC

Ciascun Comune dovrà provvedere alla realizzazione di un Catalogo dei PUC da comunicare nell'apposita sezione della piattaforma GEPI, sia relativamente agli ambiti di attività previsti che al numero dei posti disponibili per ciascun progetto e da aggiornare di norma mensilmente.

Il Catalogo dei progetti dovrà essere sviluppato a partire da un'analisi dei bisogni e delle esigenze del territorio, tenendo anche conto delle opportunità che ciascun progetto potrà fornire in termini di valorizzazione delle risorse e di *empowerment* delle persone coinvolte.

Le iniziative previste dai PUC potranno riguardare più settori della vita comunitaria e dovranno essere relative ai seguenti ambiti:

- ✓ **Ambito culturale:** supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi; supporto nell'apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche; supporto all'organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti, etc.
- ✓ **Ambito sociale:** attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità (accompagnamento visite mediche, spesa, etc.); supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane; attività di controllo all'uscita delle scuole, etc.
- ✓ **Ambito artistico:** supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali (predisposizione materiale informativo, presenza durante le giornate di apertura previa formazione, catalogazione del patrimonio artistico) ecc.

Regolamento per l'attuazione di Progetti di Utilità Collettiva

- ✓ **Ambiente:** riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi urbane e di aree naturalistiche, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, etc.
- ✓ **Ambito formativo:** supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, supporto nella gestione di laboratori professionali, ecc.
- ✓ **Ambito di tutela dei beni comuni:** riparazione, verniciatura giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate, restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti, manutenzione del verde pubblico, etc.

Esse potranno riguardare anche attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come definite dall'art. 5 del d.lgs. 03/07/2017 n. 117 del "Codice del Terzo Settore".

Art. 4 - Luogo di svolgimento

Comune di residenza

Art. 5 - Durata, sospensione, assenze

I piani di attività personalizzati, sottoscritti dai beneficiari, prevedono un impegno non inferiore a otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive con il consenso di entrambe le parti, da svolgere per un periodo minimo di mesi 3 (tre) e per un massimo di mesi 18 (diciotto), cioè per la durata del beneficio del RdC.

È previsto l'impiego a scaglioni dei beneficiari e la ripetizione del piano di attività per almeno un secondo ciclo per ognuno di essi.

Il comune titolare del PUC provvederà ad istituire, preventivamente, un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato, ai fini della registrazione delle presenze giornaliere, dell'ora di inizio e fine dell'attività svolta dai partecipanti.

La verifica della reale partecipazione al PUC è in capo al comune che ne è titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore.

Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario è considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019.

Tutte le attività previste nei PUC sono complementari, a supporto e integrazione delle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Regolamento per l'attuazione di Progetti di Utilità Collettiva

Art. 6 - Obblighi e limiti dei destinatari

I beneficiari del RDC sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento di attività utili alla collettività come riportato nel precedente art. 2 del presente Regolamento e come stabilito dalla norma di riferimento.

Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.

Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente.

Art. 7 - Procedure di abbinamento dei destinatari ai progetti

Ai PUC partecipano sia i beneficiari che sottoscrivono il Patto per l'Inclusione Sociale che quelli che sottoscrivono il Patto per il Lavoro.

Gli operatori dei servizi (navigator e/o case manager) presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell'area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento. Resta comunque ferma la necessità di individuare un progetto per ciascun beneficiario tenuto agli obblighi, tenuto conto delle valutazioni degli operatori dei Servizi, del numero e del tipo di posizioni disponibili nei progetti attivati, cui il beneficiario è tenuto ad aderire pena la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019 a prescindere dalle preferenze espresse. L'impegno a partecipare al progetto andrà indicato nel Patto per il lavoro ovvero nel Patto per l'inclusione sociale e fatto oggetto di monitoraggio.

Art. 8 - Coordinamento con i centri per l'impiego

Le modalità organizzative per la messa a disposizione sia ai Centri per l'Impiego (CPI) che ai Comuni sono definite in un apposito protocollo d'intesa sottoscritto dai CPI territorialmente competenti e dal Distretto. Tale Protocollo, in sede di redazione del Patto, permette sia all'operatore dei CPI che al Case Manager di individuare, sulla base delle posizioni esistenti, gli obblighi del beneficiario e il possibile abbinamento.

Regolamento per l'attuazione di Progetti di Utilità Collettiva

I beneficiari da assegnare ai PUC sono ordinati secondo l'ordine di convocazione e per classe di importo del beneficio, gli elenchi delle posizioni vacanti sono resi disponibili trimestralmente e sono dinamicamente aggiornati, tenendo conto degli abbinamenti che man mano si realizzano. Il coordinamento tra i due Enti dovrà avvenire individuando per ciascuna area di progetto la quota di posizioni dei PUC da riservare per metà ai Centri per l'Impiego e per l'altra metà al Comune titolare.

Art. 9 - Attività di verifica e di monitoraggio

Il Soggetto attuatore del progetto può effettuare, in merito alla reale partecipazione dei beneficiari ai progetti, delle verifiche dalle quali possono scaturire segnalazioni all'I.N.P.S. per i provvedimenti di decurtazione del beneficio.

L'adesione al progetto va intesa non solo al momento dell'assegnazione, ma anche *in itinere*; la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancata adesione, infatti va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo un'assenza ingiustificata di otto ore il beneficiario verrà richiamato; se a seguito di un ulteriore richiamo, per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (per quindi complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata da parte del Comune comunicazione all'interessato della necessità che l'assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la segnalazione all'INPS della mancata adesione al progetto.

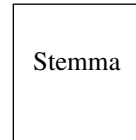
Nel caso di motivazioni che possono giustificare l'interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori valuteranno la rotazione su altri progetti.

Art. 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Alessandria della Rocca Bivona Ciacciana San Biagio Platani Santo Stefano Quisquina

Distretto socio-sanitario **D2**
Comune Capofila: Bivona



**Comune
di XXXXX**



Codice Progetto: _____

PROGETTO INDIVIDUALE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA ADESIONE PUC

L'anno 2020 addì _____ del mese di _____ nella sala del Comune di _____

i seguenti sottoscrittori:

- **il Comune di** _____, titolare del PUC N., denominato:

_____, con sede legale in
_____ CAP _____ Prov. _____; C.F.: _____;

P.I. _____; rappresentato dal Sig./Sig.ra _____

nella sua qualità di referente responsabile per il PUC;

- **Il soggetto beneficiario** Sig./Sig.ra _____ nato/a a

_____ il _____ residente a _____

in Via/P.zza _____ n. _____; C.F.: _____

PREMESSO CHE

- il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività da svolgere presso il medesimo comune di residenza, pena la decadenza dal beneficio;
- la partecipazione al predetto PUC NON configura alcun rapporto di lavoro;

CONSIDERATA

- La situazione emersa in fase istruttoria, nonché nella valutazione da parte dell'Assistente sociale/Operatore Sociale del soggetto beneficiario, con specifico riferimento alle sue esigenze ed alle preferenze espresse;

VISTO il Regolamento per l'attuazione di Progetti di Utilità Collettiva approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D2 con deliberazione n. _____ del _____

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

PERIODO DI SVOLGIMENTO	Data avvio	____/____/____
	Data conclusione	____/____/____
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO	PERCORSO PER ORE A SETTIMANA	Lun dalle ____ alle ____ dalle ____ alle ____ Mar dalle ____ alle ____ dalle ____ alle ____ Mer dalle ____ alle ____ dalle ____ alle ____ Gio dalle ____ alle ____ dalle ____ alle ____ Ven dalle ____ alle ____ dalle ____ alle ____ Sab dalle ____ alle ____ dalle ____ alle ____ Dom dalle ____ alle ____ dalle ____ alle ____
ELEMENTI IDENTIFICATIVI ATTIVITÀ DA SVOLGERE		
SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ		

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLE GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE

INAIL	N° P.A.T. (inserire il numero della Posizione assicurativa Territoriale di riferimento)	N°
Responsabilità civile verso terzi	Assicurazione (inserire il nominativo della compagnia di assicurazione che ha emesso la polizza)	
NOTE	N° Polizza	

DIRITTI E DOVERI DEL BENEFICIARIO

Durante lo svolgimento dell'attività il tirocinante ha il dovere di:

- Svolgere le attività previste dal progetto, osservando gli orari e le giornate concordate;
- Recuperare le assenze, non giustificate o opportunamente documentate, entro il mese di riferimento o al massimo nel mese successivo;
- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- Rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si sappia per ragioni d'ufficio;
- Registrare quotidianamente ore e attività svolte (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);

COMPITI E RESPONSABILITÀ, INCARICATO PON

- Garantire supporto e assistenza al beneficiario, favorendone l'inserimento nel progetto;
- Monitorare l'andamento del progetto, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il beneficiario e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- Garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso e la soddisfazione del soggetto ospitante e del beneficiario;

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- Favorire l'inserimento del beneficiario nelle attività previste dal progetto;
- Informare e formare il beneficiario sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Garantire la qualità e la trasparenza del percorso previsto dal progetto;
- Accompagnare e supervisionare il percorso del beneficiario, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- Aggiornare la documentazione relativa al percorso del progetto (registri presenze o altri, schede, ecc.);
- Richiamare il beneficiario, dopo un'assenza ingiustificata di 8 ore; se a seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (quindi per complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata comunicazione all'interessato della necessità che l'assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la segnalazione all'INPS della mancata adesione al progetto.

Firma per presa visione e accettazione del Soggetto Responsabile del Progetto

Firma per presa visione e accettazione del beneficiario

Firma per presa visione e accettazione dell'Operatore Sociale incaricato PON

Luogo e data
